COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all'eradicazione della peste porcina classica in Lussemburgo nel 2003

[notificata con il numero C(2004) 3084]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2004/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Un focolaio di peste porcina classica si è dichiarato in Lussemburgo nel 2003. La comparsa di questa malattia rappresenta un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2) Per contribuire all'eradicazione della malattia nei termini più brevi, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.

(3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], le azioni veterinarie e fitosanitarie intraprese secondo le regole comunitarie sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di queste azioni rientra negli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

(4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(5) Il 12 marzo 2004, il Lussemburgo ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese sostenute sul suo territorio. In base a questa domanda, sono stati abbattuti 1 351 animali.

(6) Occorre precisare i termini «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori» utilizzati all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE, le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie di spese ammissibili a titolo degli «altri costi» connessi con l'abbattimento obbligatorio.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, modificata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

DECIDE:

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Lussemburgo

Per eradicare la peste porcina classica nel 2003, il Lussemburgo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

a) l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti ad abbattere i loro animali in ottemperanza alle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica comparsi nel 2003, conformemente alle disposizioni del primo e settimo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CE e in applicazione della presente decisione;

b) le spese operative provenienti dall'abbattimento degli animali, dalla distruzione delle carcasse e dei prodotti, dalla pulizia e dalla disinfezione dei locali, nonché dalla pulizia e dalla disinfezione o dall'eventuale distruzione del materiale contaminato, conformemente alle disposizioni del primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e in applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall'abbattimento degli animali di un'indennità corrispondente al valore di mercato, definito all'articolo 3, paragrafo 1;

b) «pagamenti ragionevoli»: i pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi del mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;

c) «pagamenti giustificati»: i pagamenti destinati all'acquisto di materiali o di servizi di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali, previsto dall'articolo 1, lettera a).

Articolo 3

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. L'importo massimo, per animale, dell'indennizzo dei proprietari degli animali si basa sul valore di mercato degli animali prima della loro contaminazione o del loro abbattimento.

2. Qualora il Lussemburgo versi le indennità di cui all'articolo 1, lettera a), dopo il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili vengono ridotti per le spese effettuate dopo tale termine, nelle seguenti proporzioni:

— 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali,

— 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali,

— 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali,

— 100 % per i pagamenti effettuati più di 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali.

La Commissione, tuttavia, applicherà un frazionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si presentino condizioni di gestione specifiche per taluni provvedimenti o se il Lussemburgo presenta altre giustificazioni fondate.

3. Tra i costi previsti dall'articolo 1, lettera b), possono costituire oggetto di un contributo finanziario unicamente quelli descritti nell'allegato III.

4. Il calcolo della contributo finanziario della Comunità non tiene conto dei seguenti elementi:

a) tassa sul valore aggiunto;

b) retribuzioni dei funzionari;

c) impiego di materiale pubblico, ad eccezione di materiali di consumo.

Articolo 4

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato secondo la procedura stabilita dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, sulla base dei seguenti elementi:

a) una domanda presentata conformemente agli allegati I e II entro i termini previsti dal paragrafo 2;

b) documenti particolareggiati che confermano le cifre indicate nella domanda prevista alla lettera a);

c) i risultati degli eventuali controlli effettuati in loco dalla Commissione, a norma dell'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) nonché le informazioni commerciali pertinenti, sono messi a disposizione della Commissione ai fini dei controlli da essa effettuati sul posto.

2. La domanda prevista al paragrafo 1, lettera a), è presentata sotto forma computerizzata, conformemente agli allegati I e II, entro un termine di 60 giorni di calendario dalla notifica della presente decisione.

In caso di mancato rispetto del termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per ciascun mese di ritardo.

Articolo 5

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione può, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, effettuare in loco controlli relativi all'applicazione delle misure di eradicazione della peste porcina classica e alle spese corrispondenti.

Articolo 6

Destinatario

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Richiesta di contributo all'indennizzo per il costo degli animali abbattuti obbligatoriamente

Focolaio n.	Contatto con focolaio n.	N. d'identificazione dell'azienda	Allevatore		Luogo dell'azienda	Data dell'abbattimento	Metodo di distruzione			Peso al momento della distruzione	Numero di animali per categoria				Importo corrisposto per categoria				Altri costi versati all'allevatore (esclusa IVA)	Indennizzo totale (esclusa IVA)	Data del pagamento
			Cognome	Nome			Scorticatoio	Mattatoio	Altro (specificare)		Scrofe	Verri	Porcellini	Maiali	Scrofe	Verri	Porcellini	Maiali			

ALLEGATO II

Richiesta di cui all'articolo 4

«Altri costi» sostenuti eventualmente per l'azienda n. … o lista
(escluso indennizzo per il valore degli animali)

Rubrica	Importo IVA esclusa
Abbattimento	
Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Mangimi (indennizzo e distruzione)	
Materiale (indennizzo e distruzione)	
TOTALE	

ALLEGATO III

Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

1) Costi legati all'abbattimento obbligatorio degli animali:

   a) salari e retribuzioni degli operai addetti all'abbattimento, appositamente impiegati;

   b) materiali di consumo e materiale specifico utilizzato per l'abbattimento;

   c) locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto degli animali al mattatoio.

2) Costi per la distruzione delle carcasse:

   a) scorticamento: locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto delle carcasse verso i locali di stoccaggio e lo scorticatoio, lo stoccaggio delle carcasse, il trattamento delle carcasse nello scorticatoio e la distruzione delle farine;

   b) interramento: salari e retribuzioni del personale appositamente impiegato, locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto e l'interramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo d'interramento;

   c) incenerimento: salari e retribuzioni del personale appositamente impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, locazione di servizi o del materiale utilizzato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto di incenerimento.

3) Costi legati alla pulizia e alla disinfezione dell'azienda:

   a) prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione;

   b) salari e retribuzioni per il personale appositamente impiegato.

4) Costi legati alla distruzione dei mangimi contaminati:

   a) indennizzo dei mangimi, al prezzo d'acquisto dei medesimi;

   b) locazione di servizi o del materiale utilizzato per il trasporto e la distruzione dei mangimi.

5) Costi legati all'indennizzo per la distruzione del materiale contaminato, al valore di mercato del medesimo. Non sono ammissibili costi d'indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo degli edifici dell'azienda e per i costi d'infrastruttura.